

**CREDITI FORMATIVI E  
CERTIFICAZIONE DELLE  
COMPETENZE  
INDICAZIONI TEORICHE  
E  
STRUMENTI OPERATIVI**

Documento del Servizio Scuola Università e Integrazione dei Sistemi Formativi della Regione Emilia-Romagna, d'intesa con il Gruppo di esperti per le azioni di Assistenza Tecnica alla sperimentazione di corsi post-diploma integrati e di moduli integrati nel triennio, nell'ambito del Protocollo d'Intesa del 13 giugno 1997.

A cura di **Giulia Antonelli**  
**Ufficio Sviluppo**  
**delle Politiche di integrazione**  
**tra i Sistemi Formativi**

## PREMESSA

Negli ultimi anni, in Italia si registra un crescente interesse per la costruzione di un **nuovo sistema nazionale di certificazione delle competenze acquisite** che consenta il reciproco riconoscimento, fra sistema educativo/formativo e mondo del lavoro, **di crediti formativi capitalizzabili**.

Sono numerosi i riferimenti che si riscontrano nei documenti e nella legislazione che detta le regole per il riordino del sistema della formazione in Italia:

- Patto per il lavoro del settembre 1996, divenuto
- Legge Treu n.196/97 e relativi decreti attuativi
- Legge Bassanini n.59/97 e relativi decreti attuativi
- Patto Sociale 22 dicembre 1998
- Progetto “Certificazione e standard formativi” dell’ISFOL
- Legge 9 del 20 gennaio 1999
- Art.69 del Ddl sul lavoro e l’occupazione collegato alla “Finanziaria”1999, approvato dal Parlamento l’11 maggio 99

In questo quadro, la Regione Emilia Romagna dal 1995, ha avviato una riflessione sul proprio sistema di certificazione partendo dalle qualifiche rilasciate al termine dei percorsi formativi realizzati sul territorio.

La proposta di un nuovo sistema di certificazione costituisce un elemento importante di innovazione e trasparenza del sistema formativo, in quanto consente di documentare in modo dettagliato le caratteristiche del percorso formativo, in termini di competenze acquisite e di contenuti professionalizzanti; ciò rappresenta un valore non solo per i soggetti istituzionali e sociali coinvolti nelle tematiche della formazione e dell’occupazione, ma anche per gli individui e per le imprese.

**La trasparenza**, intesa come **“messa in visibilità” dei saperi e delle capacità acquisite dalle persone**, rappresenta la condizione per:

- ◆ un miglior rapporto tra domanda e offerta di lavoro, in particolare perché consente ai lavoratori di presentare le proprie esperienze formative e professionali alle imprese, in modo chiaro e secondo un insieme di codici e regole esplicite e condivise;
- ◆ un accesso a percorsi formativi tale da consentire la valorizzazione e la non dispersione delle competenze acquisite dai singoli in altri contesti, in una logica di riconoscimento dei crediti formativi spendibili in quel percorso, da tradurre in ore di formazione/istruzione valide e cumulabili nella contabilizzazione del tempo necessario ad ottenere un dato titolo.

La certificazione dei percorsi formativi in termini di competenze acquisite rappresenta lo strumento fondamentale per avviare il **mutuo riconoscimento** dei

titoli professionali tra formazione, istruzione e lavoro e per garantire il diritto alla **mobilità nello spazio europeo.**

In attesa della definizione di un nuovo Sistema nazionale di certificazione delle competenze acquisite che consenta il reciproco riconoscimento, fra i diversi sistemi, di crediti formativi capitalizzabili, la Regione Emilia Romagna ha avviato una sperimentazione in ordine alle tipologie di certificazione rilasciabili, con l'obiettivo di mettere in trasparenza i percorsi, rileggendo il proprio Sistema formativo secondo il modello delle UFC, proposto dall'ISFOL.

Le nuove certificazioni rilasciate in Emilia Romagna, formalmente adottate nelle Direttive 97-99, fanno riferimento a:

- **la direttiva comunitaria 51/92** sul riconoscimento dei titoli fino a due anni post-secondari, recepita in Italia con il DLgs 319/94; essa costituisce una tappa importante sulla via del sistema generale di riconoscimento dei titoli che richiedono una formazione fino a due anni dopo la maturità;
- **il DM 12 marzo 1996** “Adozione degli indicatori minimi da riportare negli attestati di qualifica professionale rilasciati dalle regioni e province autonome, con allegato modello di attestazione”;
- **il progetto nazionale “Certificazione e standard formativi”** commissionato all'ISFOL dal Ministero del Lavoro, nell'ambito del quale è stato elaborato il modello delle UFC è che è stata preziosa occasione (nell'ambito dei laboratori sulle UFC) di confronto, scambio di esperienze, lavoro tra soggetti provenienti da regioni diverse.

Le tipologie di certificazione introdotte non intendono garantire meccanismi automatici di riconoscimento in riferimento ai contratti di lavoro, ma potranno trovare un proprio valore di scambio nell'ambito del nascente sistema nazionale dei crediti formativi capitalizzabili, previsto dal patto sul lavoro del settembre 1996.

### Tappe storiche

Anno	Descrizione degli eventi	Risultati/prodotti
1995	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Razionalizzazione dell'elenco delle qualifiche rilasciate nell'ambito dell'offerta formativa regionale, secondo criteri che ne consentano una maggiore aderenza ai bisogni espressi dal mercato del lavoro e ne limitino l'eccessiva proliferazione svuotando di significato la formazione erogata.</li> <li>◆ Introduzione del concetto di “qualifiche a banda larga” (definizione dinamica e realistica di un insieme di competenze, riconosciute dalle imprese, per le quali è possibile trovare una corrispondenza nei CCNL, nel rispetto degli standard previsti dalle norme nazionali.</li> <li>◆ Messa in rete dei soggetti gestori delle attività formative ritenuti sensori sul territorio dei bisogni di formazione espressi dal mercato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Da oltre <b>800</b> denominazioni di qualifiche si giunge ad un elenco di <b>155</b> qualifiche, distribuite nei 19 settori economici e declinate secondo diversi indirizzi che ne consentono la migliore aderenza o rispetto al settore, o rispetto a particolari esigenze espresse dalle realtà del mercato territoriale.</li> <li>◆ Da un elenco a <b>preventivo</b>, cui annualmente l'offerta formativa deve corrispondere, si passa a un elenco a <b>consuntivo</b> cui l'offerta formativa ha corrisposto</li> <li>◆ Procedura per la <b>validazione tecnica</b> di qualifiche non ricomprese nell'elenco regionale</li> </ul>
1996	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>L'impianto è sottoposto al vaglio del comitato di sorveglianza sull'applicazione delle Direttive regionali, in cui sono rappresentati Parti sociali, enti gestori, enti locali.</b></li> <li>◆ Seminario/convegno sul tema della trasparenza delle certificazioni, collegato al sistema delle qualifiche e alla sperimentazione dell'attestato unico previsto dal Decreto del 12 marzo 1996</li> </ul>	<p>Elenco “aperto” di qualifiche (<b>163</b>) corrispondente all'offerta formativa erogata</p> <p>Materiali di supporto per province ed Enti Gestori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• scheda per la descrizione degli standard formativi</li> <li>• scheda di validazione tecnica di nuove qualifiche non ricomprese nell'elenco regionale</li> <li>• modello dell'attestato unico</li> <li>• guida alla compilazione dell'attestato unico</li> <li>• glossario</li> </ul>

1997	<p>L'impianto delle qualifiche diventa "<b>Sistema delle qualifiche e delle altre certificazioni</b>"</p> <p>Nelle Direttive 97-99, si recepiscono il <b>Decreto 12 marzo 1996</b> e la <b>Direttiva comunitaria 51/92</b> e si rivedono le tipologie di certificazioni rilasciabili al termine dei percorsi formativi</p> <p>Si distinguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>attestati ufficiali</b> (certificati e diplomi come da direttiva comunitaria 51/92) rilasciati a seguito di un esame ai sensi della 845/78</li> <li>◆ <b>attestati non ufficiali</b>, che non prevedono l'esame finale.</li> </ul> <p>Tutti gli attestati, ufficiali e non, mantengono il set d'indicatori che garantisce trasparenza dei contenuti dei percorsi e delle competenze acquisite, in linea con gli indirizzi nazionali e comunitari.</p>	<p>Le nuove tipologie di certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Certificato di qualifica (2 e 3 livello europeo)</b></li> <li>➤ <b>Certificato di specializzazione (3 livello europeo)</b></li> <li>➤ <b>Certificato di competenze (a valere come credito formativo per ottenere altro tipo di certificazione)</b></li> <li>➤ <b>Diploma di qualifica (4 livello europeo)</b></li> <li>➤ <b>Diploma regionale di specializzazione (5 livello europeo)</b></li> <li>➤ <b>Attestato di frequenza</b></li> <li>➤ <b>Attestato di conformità agli standard regionali</b></li> <li>➤ <b>Dichiarazione di competenze</b></li> </ul> <p>Aggiornamento dei materiali di supporto per Province ed Enti Gestori</p> <p>Al dicembre 1997 le qualifiche sono <b>213</b>, declinate secondo 136 indirizzi</p>
1998	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Diffusione nel sistema regionale del modello delle UFC, con sperimentazioni nell'ambito della formazione iniziale, dei percorsi d'integrazione con il sistema scolastico, di progetti di formazione continua</li> <li>✓ Armonizzazione del sistema delle qualifiche e delle altre certificazioni nel suo complesso e rispetto al modello delle UFC.</li> <li>✓ Avvio del processo di riqualificazione delle commissioni d'esame per metterle in condizione di "certificare le competenze acquisite al termine dei percorsi formativi"</li> </ul>	<p>Avvio del lavoro sulla <b>definizione degli standard formativi</b> riferiti alle qualifiche dell'elenco regionale, secondo il modello delle UFC</p> <p><b>Formazione dei 150 presidenti</b>, abitualmente impegnati nelle commissioni d'esame, con costituzione di un albo regionale decretato dall'Assessore. L'elenco è suddiviso per ambiti di competenza</p> <p><b>Piano di formazione per i presidenti</b> che hanno fatto domanda (circa 200) per essere inseriti nell'albo aggiornato</p> <p>Sperimentazione di una modalità di compilazione per via informatica degli attestati</p>

## I PRINCIPALI TIPI DI ATTESTATI UFFICIALI E NON UFFICIALI

<b>Denominazione</b>	<b>Certificato di qualifica</b>
Informazioni che contiene	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Tipo di corso</li><li>◆ Profilo professionale di riferimento</li><li>◆ Durata del corso</li><li>◆ Requisiti d'accesso</li><li>◆ Contenuti (di base, tecnico professionali, trasversali)</li><li>◆ Stage/tirocinio</li><li>◆ Altre esperienze pratiche</li><li>◆ Tipo di prove di valutazione finale</li><li>◆ Annotazioni integrative</li></ul>
Ambito di applicazione previsto dalle direttive regionali	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>Formazione iniziale:</b> qualificazione di base post scuola media, abbreviata, post biennio secondaria superiore, formazione iniziale per soggetti con deficit di opportunità, corsi integrativi extracurricolari, percorsi in alternanza tra formazione e lavoro</li><li>◆ <b>Formazione continua:</b> qualificazione sul lavoro, riqualificazione professionale</li></ul>
Modalità di rilascio	Esame ai sensi della L.845/78 e delle Direttive Regionali
<b>Spendibilità</b>	Valido ai fini dell'iscrizione alle liste di collocamento e per la partecipazione a concorsi pubblici  Consente la mobilità nello spazio europeo, poiché rilasciata ai sensi della direttiva 51/92

<b>Denominazione</b>	<b>Certificato di specializzazione</b>
Informazioni che contiene	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tipo d’iniziativa</li> <li>◆ Requisiti d’accesso</li> <li>◆ Caratteristiche della specializzazione (rispondenza a esigenze dell’economia locale o a fabbisogni di professionalità da perfezionare)</li> <li>◆ Contenuti del corso</li> <li>◆ Stage/tirocinio pratico</li> <li>◆ Altre esperienze pratiche</li> <li>◆ Tipo di prove di valutazione finale</li> <li>◆ Annotazioni integrative</li> </ul>
Ambito di applicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Formazione iniziale:</b> specializzazione post qualifica, percorsi in alternanza tra formazione e lavoro</li> <li>◆ <b>Formazione continua:</b> perfezionamento, specializzazione</li> </ul>
Modalità di rilascio	Esame ai sensi della L.845/78 e delle Direttive Regionali
<b>Spendibilità</b>	<p>Valido per la partecipazione a concorsi pubblici e come credito formativo per il proseguimento degli studi (con modalità da concordare nell’ambito dei protocolli d’intesa con il MPI)</p> <p>Consente la mobilità nello spazio europeo, poiché rilasciata ai sensi della direttiva 51/92</p>

<b>Denominazione</b>	<b>Certificato di competenze e Certificato di competenze superiori</b>
Informazioni che contiene	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tipo di corso</li> <li>◆ Requisiti d'accesso</li> <li>◆ Contenuti</li> <li>◆ Competenze acquisite (di base, tecnico professionali, trasversali)</li> <li>◆ Stage/tirocinio</li> <li>◆ Altre esperienze pratiche</li> <li>◆ Tipo di prove per l'accertamento delle competenze</li> <li>◆ Annotazioni integrative</li> </ul>
Ambito di applicazione previsto dalle direttive regionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Formazione iniziale:</b> percorsi di raccordo tra scuola e lavoro, moduli professionalizzanti integrati con la scuola, corsi integrativi extracurricolari, percorsi in alternanza tra formazione e lavoro</li> <li>◆ <b>Formazione superiore:</b> percorsi integrati con l'Università per la preparazione dei D.U; raccordo scuola/lavoro di livello superiore, raccordo post laurea</li> <li>◆ <b>Formazione continua:</b> riqualificazione professionale, formazione a supporto dei processi innovazione aziendale, master sul lavoro per imprenditori e dirigenti d'impresa</li> <li>◆ <b>Formazione dei formatori</b></li> </ul>
Modalità di rilascio	Esame ai sensi della L.845/78 e delle Direttive Regionali
<b>Spendibilità</b>	<p>Vale come credito formativo per ottenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ un certificato o un diploma di qualifica, un certificato o un diploma di specializzazione, nell'ambito della FP regionale</li> <li>◆ una maturità professionale o tecnica con modalità da approfondire e concordare in sede di applicazione dei protocolli di intesa tra MPI e MLPS</li> </ul> <p>Consente la mobilità nello spazio europeo, poiché rilasciata ai sensi della direttiva 51/92</p>

<b>Denominazione</b>	<b>Diploma di Qualifica</b>
Informazioni che contiene	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tipo di corso</li> <li>◆ Profilo professionale di riferimento</li> <li>◆ Durata del corso</li> <li>◆ Requisiti d'accesso</li> <li>◆ Contenuti (di base, tecnico professionali, trasversali)</li> <li>◆ Stage/tirocinio</li> <li>◆ Altre esperienze pratiche</li> <li>◆ Tipo di prove di valutazione finale</li> <li>◆ Annotazioni integrative</li> </ul>
Ambito d'applicazione previsto dalle direttive regionali	<p><b>Formazione superiore:</b> qualificazione superiore post-diploma, percorsi integrati con la scuola secondaria superiore per la qualificazione post diploma</p> <p><b>Formazione sul lavoro:</b> qualificazione sul lavoro, riqualificazione</p> <p><b>Formazione formatori</b></p>
Modalità di rilascio	Esame ai sensi della L.845/78 e delle Direttive Regionali
<b>Spendibilità</b>	<p>Valido ai fini dell'iscrizione alle liste di collocamento e per la partecipazione a concorsi pubblici</p> <p>Consente la mobilità nello spazio europeo, poiché rilasciata ai sensi della direttiva 51/92</p>

<b>Denominazione</b>	<b>Diploma Regionale di Specializzazione</b>
Informazioni che contiene	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tipo di corso</li> <li>◆ Requisiti d'accesso</li> <li>◆ Caratteristiche della specializzazione (rispondenza a esigenze dell'economia locale o a fabbisogni di professionalità da perfezionare)</li> <li>◆ Contenuti del corso</li> <li>◆ Stage/tirocinio pratico</li> <li>◆ Altre esperienze pratiche</li> <li>◆ Tipo di prove di valutazione finale</li> <li>◆ Annotazioni integrative</li> </ul>
Ambito d'applicazione previsto dalle direttive regionali	◆ <b>Formazione superiore:</b> specializzazione post laurea :
Modalità di rilascio	Esame ai sensi della L.845/78 e delle Direttive Regionali
<b><i>Spendibilità</i></b>	Valido per la partecipazione a concorsi pubblici  Consente la mobilità nello spazio europeo, poiché rilasciata ai sensi della direttiva 51/92

<b>Denominazione</b>	<b>Dichiarazione delle competenze</b>
Informazioni che contiene	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tipo d'iniziativa</li> <li>◆ Fabbisogni individuati in base ai requisiti d'accesso</li> <li>◆ Competenze acquisite (di base, tecnico professionali, trasversali)</li> <li>◆ Attività svolte</li> <li>◆ Eventuali prove per l'accertamento delle competenze</li> <li>◆ Annotazioni integrative</li> </ul>
Ambito d'applicazione	<p>Tirocini Formazione nell'ambito del Servizio Civile Progetto Icaro (progetto di riconversione e riqualificazione degli operatori degli Enti di formazione professionale)</p>
Modalità di rilascio	<p>Non prevede un esame ai sensi della 845/78 e delle direttive regionali E' rilasciata sulla base di criteri e modalità di valutazione previste dal progetto</p>
<i>Spendibilità</i>	<p><b>E' definita nell'ambito di accordi e protocolli d'intesa tra i soggetti gestori e promotori del progetto che ne prevede il rilascio</b></p>
<i>Altre caratteristiche</i>	<p>E' nata per percorsi individuali (esperienze di tirocinio ai sensi della L.R.45/96). Può essere utilizzata per dichiarare le competenze acquisite dalla singola persona, nell'ambito di un percorso individualizzato</p>

<b>Denominazione</b>	<b>Attestato di frequenza</b>
Informazioni che contiene	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tipo d'iniziativa</li> <li>◆ Moduli o aree tematiche</li> <li>◆ Ore frequentate sul totale</li> </ul>
Ambito d'applicazione	È rilasciabile per qualunque iniziativa formativa, anche non conclusa
Modalità di rilascio	Non prevede un esame ai sensi della 845/78 e delle direttive regionali
<i>Spendibilità</i>	È utilizzabile per il curriculum vitae

## **DALLE QUALIFICHE ALLE COMPETENZE: VERSO IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

L'impostazione di un sistema formativo secondo la logica dei "crediti" significa una profonda e radicale trasformazione del modello formativo - educativo. Occorre innanzitutto sviluppare una cultura d'integrazione fra sistemi che finora hanno impostato in maniera separata l'apprendimento delle conoscenze, secondo una logica sequenziale.

La chiave della nuova logica è quella secondo la quale le varie esperienze di formazione delle quali un individuo può usufruire nell'arco della vita, sono "capitalizzabili" in funzione di traguardi certificati; ciò consente di valorizzare e non disperdere competenze, in vario modo acquisite dalle persone, permette il raccordo tra sistemi e la mobilità anche europea dei titoli.

### **Rapporto tra UFC e certificazione**

L'insieme delle competenze si può raggiungere anche attraverso altre esperienze o percorsi, per questa ragione è fondamentale prevedere la certificazione del possesso di tali competenze da parte di un individuo, per consentirgli di non ripercorrere le UF ad esse corrispondenti e di inserirsi flessibilmente in percorsi formativi anche trasversali ai subsistemi scuola/FP/lavoro.

Superata la prova di valutazione che accerta l'acquisizione delle competenze relative ad una UFC, ne consegue una certificazione che costituisce un "credito" acquisito, spendibile in qualsiasi altro percorso che comprenda lo stesso tipo di competenze.

Essa diventa un patrimonio del soggetto, spendibile nei sistemi che lo riconoscono, che condividono lo stesso sistema di standard formativi o che hanno stabilito codici di corrispondenza tra i rispettivi sistemi di standard.

Il modello è il seguente:

1. impianto condiviso di Unità Formative, ricavato dall'integrazione dei programmi ministeriali dell'istruzione statale (competenze culturali), dei moduli formativi della formazione professionale (competenze tecnico-scientifiche e relazionali), costruiti sulla base della domanda reale di formazione del mercato del lavoro e della "domanda sociale";
2. identificazione, per ogni UF, delle competenze raggiungibili, peculiari o comuni a più profili, combinate in modo da costituire un set completo afferente una precisa figura professionale (ingegnerizzazione), ovvero singole competenze che possano essere capitalizzate;
3. ogni UF deve comprendere tutte le componenti distintive (requisiti di accesso, contenuti, durata, modalità di valutazione e certificazione), per essere utilizzate anche in percorsi individualizzati, con possibilità di inserimento differenziato;

4. definizione del "libretto formativo del cittadino" destinato ad accogliere i crediti formativi, le competenze professionali utili ai fini del conseguimento di un titolo di studio o all'inserimento in un percorso scolastico, che accompagna il singolo per tutta la vita professionale e raccoglie pertanto:

- ◆ titoli di studio dell'istruzione scolastica
- ◆ certificazioni ufficiali della formazione professionale
- ◆ dichiarazioni di competenze
- ◆ attestazioni di esperienze professionali
- ◆ attestazioni di periodi di stage
- ◆ dichiarazioni di periodi di tirocinio aziendale
- ◆ attestazioni della formazione professionale
- ◆ certificazione dei percorsi formativi IFTS
- ◆

Il libretto è rilasciato dalle Regioni ad ogni individuo, al momento dell'assolvimento dell'obbligo scolastico e registra di seguito le certificazioni successive.

La persona in tal modo può dimostrare di aver raggiunto una serie di traguardi certificati, attestati da istituzioni diverse, che possono reciprocamente riconoscerne la spendibilità nei rispettivi contesti, ed in momenti differenti della propria vita, così da consentire:

- a) di svolgere un percorso completo con il raggiungimento di un titolo che definisce competenze compiute riferite a profili identificabili;
- b) di inserirsi in un determinato punto di un percorso (istruzione, formazione o mercato del lavoro), tenendo conto delle competenze possedute e coerenti rispetto al profilo da raggiungere o da ricoprire;
- c) di uscire da un percorso in un determinato punto, con una certificazione relativa ai pacchetti completati.

Ai fini del conseguimento di un titolo contribuiscono in tal modo tutte le possibili fasi di istruzione/formazione ed esperienze lavorative che ogni individuo capitalizza nel corso della sua vita.

Lo sforzo consiste:

- ✓ nella integrazione dei linguaggi fra i diversi sistemi di istruzione;
- ✓ nel piegare, frantumare e ricomporre per obiettivi formativi corrispondenti a competenze acquisibili le diverse aree disciplinari;
- ✓ nel riorganizzare le materie per ambiti professionalizzanti cognitivi agganciati a profili, per passare da una elencazione di conoscenze e capacità necessarie ad espletare compiti descritti in un mansionario, alla descrizione delle *competenze* (intese come insieme di saperi tecnici, capacità di intervento sui processi e capacità della persona di agire nel contesto organizzativo/lavorativo);

- ✓ nello sperimentare modalità didattiche integrate ed innovative, come le *unità modulari* che prevedono obiettivi di apprendimento coerenti agli obiettivi formativi;
- ✓ nello strutturare la valutazione sulla base dell'accertamento di competenze possedute in modo parziale o concluso.

Uno sforzo che rende circolare per il soggetto, la modalità di formarsi e di capitalizzare le competenze, ma che ha bisogno di un cambiamento profondo nel concepire, costruire e misurare l'apprendimento.

Il modello dovrebbe infatti stratificare crediti fondati sulla acquisizione di competenze compiute o parziali pertinenti un profilo professionale, ovvero competenze trasversali che siano comunque identificabili, condivise, dinamiche e oggetto di "manutenzione" continua, superando il concetto di un'istruzione per sommatoria di conoscenze e saperi, testimoniata esclusivamente dai titoli di fine ciclo.

Tutto ciò nel pieno rispetto delle singole autonomie, ma con l'intesa di gestire *polifonicamente* e nel campo di intervento tradizionale di ciascun sistema, i diversi possibili percorsi formativi.

#### **LA CERTIFICAZIONE DELLE U.F.C.**

L'accertamento di competenze compiute e riferite ad un profilo professionale, formate tramite *set* di UFC, per l'ottenimento di un *certificato ufficiale* della formazione professionale avviene secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale (L.845/78) e dalle normative regionali sulla formazione (Direttive regionali).

La certificazione delle competenze inerenti singole UFC, che danno luogo a *crediti formativi*, per l'integrazione successiva della propria formazione, è effettuata da commissioni miste, con i componenti dei diversi sistemi (lavoro-scuola- formazione), che ne valutano l'acquisizione sulla base di parametri, metodologie e strumenti definiti nel progetto formativo collegato alle specifiche UFC.

## **CREDITI E LORO RICONOSCIMENTO**

**I CREDITI FORMATIVI** non sono la sommatoria di percorsi diversi, bensì la documentazione di una formazione non compiuta, che per attenersi a competenze complete, afferenti un *profilo professionale specifico*, deve essere integrata con attività formativa coerente, per essere ricomposta in un progetto complessivo

La valutazione dei crediti formativi già acquisiti sarà svolta dai formatori/docenti dell'istituzione che accoglie la persona per integrarne la formazione, in occasione del colloquio iniziale di bilancio delle competenze.

Questi ne dovranno verificare il grado di coerenza con l'offerta formativa dell'istituzione medesima e *la conseguente traduzione degli stessi crediti in sgravio di frequenza rispetto a quanto previsto per quel percorso specifico*.

*I crediti dovranno essere tradotti in ore di formazione/istruzione, validi e cumulabili nella contabilizzazione del tempo necessario ad ottenere un determinato titolo, consentendo all'individuo di entrare in un determinato percorso non obbligatoriamente dall'inizio.*

## **ALTRI CREDITI FORMATIVI E LORO SPENDIBILITA'**

I CREDITI possono essere determinati da:

- esperienze professionali documentate
- formazione non istituzionale
- formazione in canali diversi di istruzione ivi compresa quella universitaria
- esperienze personali documentate (volontariato)

Tutte le esperienze citate devono essere ricondotte a competenze acquisite, siano esse compiute e riferibili a figure definite, siano esse incomplete o trasversali a diversi profili.

Il possesso di tali competenze può dare luogo al loro *riconoscimento* in termini di *validazione*, quindi di spendibilità in termini di *crediti*, soltanto nel momento in cui sia possibile la loro certificazione da parte di una delle due istituzioni che possono garantirne l'integrazione con livelli più avanzati di formazione o istruzione, ovvero la possibile spendibilità nel mercato del lavoro, in quanto comunque coerenti rispetto ad un processo lavorativo identificabile.

*Il credito per rappresentare un diritto esigibile deve pertanto trovare una sua certificazione con valore legale che ne permetta la spendibilità in qualunque sistema e su tutto il territorio nazionale.*

Il mercato può recepire i crediti così certificati, pur senza che questi determinino un automatismo di riconoscimento di retribuzione ed inquadramento lavorativo.

Per poter ottenere questo effetto di riconoscibilità soprattutto da parte del mercato del lavoro, è necessario che le diverse istituzioni assumano protocolli di comunicazione e di riconoscimento reciproco, per quantificare il *valore di cambio* di ogni credito certificato e renderne reale la spendibilità.

Alla base della costruzione di un sistema di riconoscimento di CREDITI FORMATIVI è indispensabile che ci sia:

Σ TRASPARENZA di regole, criteri e indicatori sulla base dei quali esplicitare esperienze formative e professionali acquisite o acquisibili dalle persone;


Σ STANDARD FORMATIVI (intesi come caratteristiche e requisiti minimi indispensabili per l'acquisizione delle competenze individuate come obiettivi di un percorso formativo) a cui fare riferimento per:

- ◆ la certificazione di un credito formativo
- ◆ la validazione di un credito formativo attraverso il bilancio di competenze.

**Certificare un credito** ad una persona significa dare riconoscimento legale del possesso di una competenza spendibile per il proseguimento di un percorso formativo.

**Validare** un credito attraverso il bilancio delle competenze significa invece dare un riconoscimento sociale alle competenze e garantirne la spendibilità in un ambito più ristretto ed identificato, sulla base di protocolli reciprocamente definiti tra sistemi.

*Per il riconoscimento della spendibilità nel mondo del lavoro, cioè in una realtà di rilevanza esterna alla scuola, occorre da parte del mercato la messa in valore delle abilità che si producono nel sistema dell'istruzione.*



prevedere la necessaria certificazione che consenta al singolo di inserirsi in percorsi d'integrazione di formazione/istruzione per raggiungere:

+ **una formazione compiuta**




per l'acquisizione di:

- un titolo ufficiale della Formazione Professionale
- un titolo di studio della Scuola di Stato
- un diploma universitario

\* **spendibilità diretta nel mercato del lavoro**

con la possibilità di raggiungere una successiva qualifica sul lavoro attraverso la formazione continua

### SCHEMATICAMENTE



## **CREDITI E CERTIFICAZIONE DEI PERCORSI INTEGRATI NEL TRIENNIO NEL POST-DIPLOMA E NEI DIPLOMI UNIVERSITARI**

Le premesse dell'impianto generale della certificazione di competenze, dei crediti risultanti, della loro capitalizzazione e spendibilità in termini di traduzione degli stessi in ore di formazione da contabilizzare all'interno dei sistemi di istruzione/formazione, sono valide anche per questo particolare contesto, con opportuni adattamenti, legati alla sperimentabilità dei progetti cui ineriscono.

### ***LE CERTIFICAZIONI NEI PERCORSI INTEGRATI***


Le scuole sperimentano, nel progetto regionale, l'integrazione con la formazione professionale nel triennio, tramite l'istituto delle Unità Formative Capitalizzabili, secondo il modello ISFOL.

Sono programmati moduli per un massimo di 500 ore che solo al termine del percorso forniscono agli allievi delle competenze compiute di base o trasversali.

Ogni U.F.C., completa in se stessa, consente il raggiungimento di una o più competenze certificabili, mentre l'aggregazione di più U.F.C. dà luogo all'insieme di competenze stabilite dal progetto e spendibili trasversalmente in diversi profili professionali.


Pertanto la certificazione deve tenere conto di entrambe le possibilità, affinché coloro che arrivano al termine del percorso ottengano una certificazione di tutte le competenze obiettivo del progetto, mentre chi abbandona ad un certo punto possa comunque avere la certificazione delle UFC completate, al fine della loro capitalizzazione.

Per la certificazione delle competenze parziali e per la certificazione del percorso completo, sono state esaminate in ipotesi diverse modalità, esemplificate nello schema allegato, optando per la terza modalità, risultata la più condivisa, proprio perché interpreta appieno lo spirito di integrazione fra istituzioni, che è l'oggetto da salvaguardare in questa come nelle altre sperimentazioni in cui scuola e formazione lavorano su medesimi obiettivi.

**TAVOLE SINOTTICHE****PERCORSO N°1**

**VALUTAZIONE PER LA  
DICHIARAZIONE DELLE COMPETENZE  
A valere quale credito formativo**

La dichiarazione delle competenze viene rilasciata previo accertamento del raggiungimento di tutte le competenze acquisibili con il percorso formativo integrato, da parte di una commissione mista e secondo criteri di valutazione e modalità di accertamento previste dal progetto


**ESAME DI STATO**

La valutazione del triennio comprende nel credito didattico anche i crediti derivanti dalla certificazione delle competenze acquisite attraverso il percorso formativo integrato

## PERCORSO N° 2

1° anno

2° anno




**ESAME PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**  
**Ai sensi della legge n° 845/78**  
**SECONDO LE DIRETTIVE REGIONALI SULLA FORMAZIONE**  
**PROFESSIONALE - triennio 97/99 -**

La certificazione è rilasciata a seguito di un esame effettuato secondo quanto previsto dalle Direttive regionali sulla F.P. per le certificazioni ufficiali e con l'articolazione e le modalità indicate nel progetto integrato.

### ESAME DI STATO

La valutazione del triennio comprende nel credito didattico anche i crediti derivanti dalla certificazione delle competenze acquisite attraverso il percorso formativo integrato

## PERCORSO N°3



**ACCERTAMENTO FINALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

La certificazione è condizionata al possesso di tutte le dichiarazioni intermedie ed al superamento di una prova d'esame che accerti l'acquisizione delle competenze integrate, come da progetto

**ESAME DI STATO**



La valutazione del triennio comprende nel credito didattico anche i crediti derivanti dalla certificazione delle competenze acquisite attraverso il percorso formativo integrato

**CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PER I CORSI INTEGRATI POST-DIPLOMA**

La certificazione delle competenze a fronte di percorsi integrati post-diploma costituisce una modalità analoga a quanto previsto per i percorsi di formazione superiore, con riferimento alle Direttive regionali sulla formazione professionale 97/99, ai sensi della legge n° 845/78.

La certificazione rilasciata è il diploma di qualificazione superiore, a fronte di una progettazione del percorso avvenuta in modo integrato, con l'apporto delle componenti delle altre agenzie del sistema educativo e del mercato del lavoro. Una progettazione tesa a configurare una attività che rispecchi la domanda di formazione del mercato di riferimento, in modo flessibile e secondo le competenze indicate come necessarie per il profilo ed il contesto individuato.

*Un percorso in grado di declinare in modo integrato la **cultura** e le **culture**, per l'acquisizione di competenze compiute e riferibili ad un profilo preciso, per il quale il mercato può indicare un assorbimento potenziale buono, proprio in quanto scaturito da una progettazione congiunta e con modalità didattiche innovative condivise e pattuite.*

## EVOLUZIONE


L'elemento innovativo che può costituire una evoluzione dell'attuale modello di integrazione e rientrare nel più complesso sistema della FIS, consiste nella programmazione didattica attuata secondo il modello ISFOL delle *unità formative capitalizzabili*, prevedendo nel progetto formativo la validazione parziale delle competenze legate alle UFC, tramite dichiarazione rilasciata da commissioni miste delle diverse agenzie educative, sulla base di verifiche interne.

Le dichiarazioni di competenze costituiscono credito formativo per coloro che non proseguono il percorso ed assicurare nel contempo la mobilità fra sistemi educativi/formativi diversi, per integrare la formazione potendo contabilizzare in modo coerente quanto acquisito.


Schematizzando:

**Attuale Sperimentazione:**

DIPLOMA



**Evoluzione:**



**LEGENDA:**

● → possibili uscite anticipate e capitalizzazione della certificazione ottenuta

**SISTEMA DI CERTIFICAZIONE E CREDITI PER I CORSI  
FORTIS - I.F.T.S.**

Per il terzo canale della formazione tecnica superiore, la certificazione finale consiste nel:

***CERTIFICATO DI ISTRUZIONE TECNICO - SUPERIORE INTEGRATA***

Come certificazione finale delle competenze acquisite, riconosciuta a livello nazionale ed europeo, in quanto definita secondo i parametri previsti dalla Direttiva Comunitaria 51/92, rilasciata da commissioni miste, con le componenti istituzionali dei diversi sub sistemi interessati alla validazione in uscita ed alla spendibilità in entrata, nonché al suo valore in termini di crediti.

***CERTIFICAZIONE DEI PERCORSI IFTS***

Come attestazione intermedia, funzionale alla verifica dell'acquisizione di singole competenze, parziali rispetto alla figura professionale di riferimento dell'intero processo, ma coerenti e concluse nell'economia del percorso formativo.


**LIBRETTO FORMATIVO**


Questo dispositivo è la trascrizione dei crediti capitalizzati dal singolo, sotto forma di attestazioni, dichiarazioni, riconoscimenti intermedi, che devono trovare integrazione per l'acquisizione di certificazioni finali attestanti competenze complete e compiute, ma che possono anche essere spendibili sul mercato del lavoro o consentire l'ingresso nella scuola, nella formazione professionale e nell'università, presupponendo una modalità di "contabilizzazione" e di traduzione negli altri sistemi, condivisa e riconosciuta.

**PORTFOLIO**

E' il raccoglitore delle diverse certificazioni in possesso di ogni individuo. Diviso in tre sezioni, consente di presentarsi con una leggibilità trasparente e unificata a livello nazionale relativamente al proprio percorso professionale e di apprendimento, per l'accesso nei diversi sub sistemi.

Schematizzando:





**ATTESTAZIONI PER I CORSI SPERIMENTALI  
DEL PROTOCOLLO D'INTESA**

Il Servizio “Scuola, Università, Integrazione dei Sistemi Formativi” della Regione Emilia-Romagna, d’intesa con il gruppo degli esperti per l’assistenza tecnica della sperimentazione dei corsi triennali e post-diploma, prevista tra le azioni prioritarie individuate dagli organismi del Protocollo d’intesa, individua:

1. per i corsi triennali il 3° percorso come quello più vicino alle esigenze di una fattiva integrazione tra formazione professionale ed istruzione e come maggiormente coerente con le linee di sviluppo del percorso IFTS in tema di certificazione.

Il Protocollo, va ricordato, costituisce la premessa sperimentale di quanto si è poi precisato e sviluppato nella definizione dei percorsi IFTS e dunque è essenziale mantenere forte l’aggancio con quanto è stabilito nelle linee-guida ai corsi FORTIS, quale naturale evoluzione della sperimentazione in oggetto.

2. Per i corsi post-diploma la soluzione è quella di rilasciare, prima del diploma di qualificazione superiore, a conclusione dell’iter formativo, tante dichiarazioni di competenza per quante sono le UFC che compongono l’intero progetto, a cura di commissioni interne integrate, per consentirne la capitalizzazione nel caso di uscite anticipate e la loro spendibilità all’interno del sistema FIS.

Pertanto:

<b>3</b>	➤ <b>Tutte le U.F.C. del progetto</b>	n...Dichiarazioni delle competenze	Verifica interdisciplinare degli obiettivi di apprendimento	Commissione mista Scuola/F.P.	Per coloro che non continuano il percorso, ai fini di un successivo rientro in formazione
	➤ <b>Competenze di sintesi obiettivo del progetto integrato</b>	Certificazione delle competenze	Colloquio	Comitato Tecnico Scientifico (scuola/F.P./lavoro)	Credito Formativo per il rientro nella FIS e/o nel mercato del lavoro Credito per l'Esame di Stato

## IL CERTIFICATO DI COMPETENZA

**OGGI**

Il certificato di competenza costituisce l'attestazione finale che risponde alle caratteristiche di trasparenza (Decreto Treu/96); di omogeneità con la normativa europea (D.C.51/92), nazionale (L.196) e regionale (Direttive 97/99); di elasticità rispetto ai percorsi didattici progettati secondo la logica delle U.F.C.; di rispondenza alle esigenze del mercato del lavoro che punta alla messa in valore del saper fare; di traduzione possibile con il sistema dei crediti in ambito accademico.

Attualmente la certificazione delle competenze risponde all'esigenza recepita con le Direttive regionali sulla formazione professionale, di adattare le attestazioni alle caratteristiche presupposte dal "secondo sistema di formazione professionale" (direttiva comunitaria 51/92), previo superamento di un esame con le stesse modalità concepite per il rilascio del certificato/diploma di qualifica professionale e quindi secondo la Legge nazionale 845/78.

Esprime dunque competenze riferite ad un profilo definito e individuabile, ma con un livello di perfezionamento, nel raggiungimento delle stesse, inferiore a quello previsto per la qualifica corrispondente.

### ***DOMANI***

La spinta all'innovazione prodotta nel sistema della istruzione/formazione dalla sperimentazione di percorsi integrati all'interno del Protocollo d'intesa del giugno 97, dal sistema FIS, dall'evoluzione normativa degli ultimi due anni con l'introduzione dell'istituto dell'apprendistato e dei percorsi di formazione individualizzata, consente di allargare l'attestazione relativa alla certificazione delle competenze in contesti fino ad oggi estranei a tale esigenza.

Tuttavia tale modalità di certificazione deve rispondere a logiche di maggiore flessibilità di accertamento rispetto all'esame formalizzato secondo la L.845/78, pur consentendo la stessa trasparenza e soprattutto lo stesso peso della sua spendibilità nei diversi contesti, assicurato dalla formale presenza di commissioni miste ufficiali.

La validazione da parte dell'istituzione regionale deve essere mantenuta inalterata nella sua significatività ed anche nella ufficialità degli espletamenti formali, ma con *dispositivi leggeri* che interpretino lo spirito dei percorsi formativi di *seconda generazione*, che è improntato alla integrazione ed alla elasticità.

La verifica finale del possesso da parte dei partecipanti, delle competenze previste dal progetto, che in molti dei casi diventa individuale o relativo a competenze trasversali, di integrazione di competenze pregresse oltreché di integrazione sistemica, ha pertanto bisogno di essere concepita in modo diverso dal tradizionale esame di qualifica.

Occorre collegare il momento della verifica finale agli obiettivi formativi del progetto, agli obiettivi di apprendimento riguardanti il singolo o il gruppo classe, alle competenze definite come raggiungibili nella progettazione didattica costituita da moduli piuttosto che da UFC, da aree tematiche, spesso da aree integrate. Ci si riferisce comunque ad un percorso che difficilmente è riconducibile alle caratteristiche lineari e consolidate della tradizionale attività formativa, ma che differentemente da questa, presuppone una condivisione forte già dalla individuazione del bisogno formativo fino alla progettazione integrata ed alla erogazione delle attività, da parte di rappresentanti di tutti i sistemi di riferimento: scuola, università, formazione, mercato del lavoro, a seconda naturalmente della finalità dell'azione formativa medesima.

I componenti dei sistemi citati sono chiamati alla condivisione corresponsabile dei diversi progetti attraverso la partecipazione ai Comitati Tecnici di Progetto, sono assistiti dalla Regione Emilia-Romagna con azioni tecniche allo scopo finalizzate, sono formalmente istituiti, per tutte le linee sperimentali di azione trovano conforto normativo nella recente legislazione ed hanno quindi un riferimento in Comitati nazionali di regia di sistema.

Risulta pertanto come possano essere più adeguate le competenze dei componenti dei Comitati Tecnici di Progetto, rispetto a quelle esclusivamente formali dei membri delle Commissioni d'esame tradizionali, a valutare la acquisizione delle competenze dei partecipanti alle attività formative innovative, spesso individuali, quasi sempre slegate o comunque tendenti a superare i classici profili professionali. Adeguatezza più puntuale poiché intervengono non esclusivamente nella fase di accertamento valutativo, ma lungo tutto l'iter di costruzione condivisa del percorso.

Questo dato è vero soprattutto per le competenze riferite a percorsi individuali e non riferibili a figure specifiche del mercato, ma trasversali a diversi settori produttivi, comparti, aree funzionali e dunque una modalità di accertamento più sostanziale che formale, garantirebbe sia i candidati sia i diversi sistemi che ne dovrebbero accogliere e rendere spendibile il titolo acquisito.

E' altresì da sottolineare come l'unico strumento messo a disposizione dalla legislazione attuale, dallo stesso significato di "legalità" attribuibile ad un titolo di cui un'Istituzione si rende garante, è costituito da un esame ufficiale. Tale istituto che faccia riferimento ad un livello *super partes* sancisce la validità di una certificazione, in discontinuità del percorso cui questa si riferisce.

La mediazione fra le due esigenze, quella formale (validazione ufficiale da parte di un'istituzione) e quella sostanziale (riconoscere la peculiarità di percorsi fortemente innovativi e valorizzarli con una comprensione competente), può consistere nella seguente modalità operativa:

Selezione e accreditamento da parte della Regione di un numero limitato di commissioni (due per territorio provinciale), allo scopo formate, **commissioni esperte permanenti** e attivabili a scadenze temporali definite, specializzate nel valutare le competenze attinenti le tipologie formative più innovative o rivolte ad utenza particolare

Tenuto conto pertanto delle premesse sopra enunciate, la ipotesi individuata, per allargare e adattare la certificazione di competenze ai percorsi innovativi e sperimentali è la seguente:

### 1) **PERCORSI INTEGRATI DEL TRIENNIO RELATIVI AL PROTOCOLLO D'INTESA**

Per tali percorsi che sono riferiti a 27 progetti diversi, ma collegati da una stessa metodologia di impostazione didattica, che sperimentano la identificazione delle competenze attraverso la correlazione del contributo integrato della cultura scolastica con quella della formazione, per l'arricchimento in itinere dei piani di studio attraverso l'intreccio tra apprendimenti teorici ed operativi ed il riconoscimento dei crediti maturati, la valutazione è costituita da:

- / tante **dichiarazioni di competenza** per quante UFC o moduli intermedi effettivamente conclusi, sono previsti dal progetto e rilasciate su modulistica regionale a doppia firma (Organismo di formazione ed Istituto scolastico), a seguito di una verifica interna a cura dei docenti e formatori coinvolti nella didattica integrata;
- / la **certificazione delle competenze** a conclusione dell'intero percorso, che sintetizzi non le singole competenze riferibili alle UFC o ai moduli, bensì le competenze o la competenza acquisita come obiettivo di sintesi dell'intero percorso integrato nei tre anni. Tale certificazione è acquisibile soltanto se è dimostrato il possesso di **tutte** le dichiarazioni intermedie, a seguito di un colloquio o di una simulazione o di una prova interdisciplinare definita dal Comitato Tecnico di Progetto, alla presenza dei cui membri, presieduti da un Presidente dell'albo regionale, va sostenuta e che possono testimoniare della rispondenza o meno da parte dell'allievo, della acquisizione di quella/quelle competenze che erano fissate come obiettivo raggiungibile tramite l'intero percorso integrato.

Tale certificazione ha valore di **credito formativo** per entrare nel mercato del lavoro o per proseguire percorsi di istruzione/formazione.

2) **PERCORSI INNOVATIVI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (JANUS – APPRENDISTATO – INTEGRATI CON GLI ISTITUTI PROFESSIONALI SULL’AREA SOCIALE - EUROFORMAZIONE DIFESA – ECC.)**

Essendo tali attività formative all’interno del sistema della formazione professionale, le modalità di alleggerimento delle commissioni, nel senso di creazione delle citate commissioni esperte, saranno ricomprese nelle Direttive Regionali in materia di formazione ed orientamento, per avere una sponda normativa che ne sancisca la peculiarità e la sperimentaltà.

In ogni caso il percorso di attribuzione delle attestazione non si discosta molto da quelle previste per i corsi afferenti il protocollo, in quanto sono costituite da:

- / tante **dichiarazioni di competenza** per quante UFC o moduli intermedi effettivamente conclusi, sono previsti dal progetto e rilasciate su modulistica regionale a firma dell’organismo di formazione, a seguito di una verifica interna a cura dei formatori coinvolti nella realizzazione del progetto didattico;
- / la **certificazione delle competenze** a conclusione dell’intero percorso, che sintetizzi non le singole competenze riferibili alle UFC o ai moduli, bensì le competenze o la competenza acquisita come obiettivo di sintesi dell’intero percorso. Tale certificazione è acquisibile a seguito di una prova d’esame (simulazione + colloquio o di una prova interdisciplinare definita dal Comitato Tecnico di Progetto), alla presenza dei membri della **commissione esperta** selezionata per quella particolare tipologia di progetto.

In attesa di formare e specializzare le commissioni d’esame nel senso più sopra esposto, è comunque possibile selezionare, fra i Presidenti dell’elenco regionale e fra i nominativi di Commissari segnalati dalle Province, coloro che, per esperienza o competenza specifica autocertificata possono garantire sensibilità oltreché abilità specifica su queste tematiche formative sperimentali.

Nella tavola sinottica di seguito riportata si può leggere una sintesi grafica di quanto più sopra esposto.


### CERTIFICATO DELLE COMPETENZE

Rilasciato:

Con esame ai sensi della L.845 ←

Attesta il diverso livello di competenze


SISTEMA DELLA F.P.



non compiute, riferite ad un profilo Professionale definito e identificabile

CREDITO FORMATIVO per inserirsi Nel mercato del lavoro, per il rientro in Formazione ( per ottenere con percorsi Brevi una qualifica), per l'integrazione Con il sistema scolastico (FORTIS)


Con verifica della acquisizione Di tutte le U.F.C. intermedie, più Prova finale di sintesi da parte Del Comitato Tecnico di Progetto Presieduto da un Presidente Dell'albo regionale  
SISTEMA INTEGRATO / PROTOCOLLO



accerta l'acquisizione delle competenze oggetto dell'intero progetto integrato nel triennio della S.M.S.  
CREDITO DIDATTICO per l'Esame di Stato

CREDITO FORMATIVO per inserirsi Nel mercato del lavoro, per il rientro in Formazione, per l'integrazione con il sistema scolastico (FORTIS)

Con esame da parte di Commissioni Esperte  
APPRENDISTATO /JANUS/  
EUROFORMAZIONE DIFESA/  
INTEGRATI AREA SOCIALE



Accerta l'acquisizione delle competenze definite dal progetto sperimentale individuale

CREDITO FORMATIVO per inserirsi Nel mercato del lavoro, per il rientro in Formazione ( per ottenere con percorsi Brevi una qualifica), per l'integrazione Con il sistema scolastico

**DICHIARAZIONE DELLE COMPETENZE**

Relativa a progetti specifici


(singole UFC di percorsi integrati, UFC per la formazione continua, Legge n°45: tirocini, riqualificazione formatori F.P.- Progetto ICARO, ecc.)

Rilasciato

Con verifica finale  
da parte del C.T.P.



accerta l'acquisizione delle  
competenze definite dal progetto  
e indicate come obiettivi  
formativi. E' la garanzia istituzio-  
nale della veridicità di quanto  
dichiarato.



**costituisce un:**

**CREDITO FORMATIVO** per inserirsi  
*coerentemente a quanto acquisito:*

- ◆ nel mercato del lavoro (pattuzione ad personam),
- ◆ per il rientro in Formazione e
- ◆ per l'integrazione con il sistema scolastico tramite i Bilanci di competenza,
- ◆ per la contabilizzazione di abbuoni nei percorsi universitari, tramite specifici Protocolli

**DICHIARAZIONE DELLE COMPETENZE  
RELATIVA AL SERVIZIO CIVILE**


Rilasciato



Con verifica/verifiche intermedie e finale da parte del Responsabile del Servizio Civile



accerta l'acquisizione delle competenze definite dal progetto sperimentale dell'Ente di accoglienza e relative al percorso individuale



**costituisce un:**

**CREDITO FORMATIVO** per inserirsi *coerentemente a quanto acquisito:*

- ◆ nel mercato del lavoro (pattuizione ad personam),
- ◆ per il rientro in Formazione e
- ◆ per l'integrazione con il sistema scolastico tramite i Bilanci di competenza,
- ◆ per la contabilizzazione di abbuoni nei percorsi universitari, tramite specifici Protocolli

Certificazioni ufficiali del Sistema F.P.  
Secondo la L.845/78



**COMMISSIONI D'ESAME  
PER LA CERTIFICAZIONE**

